

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01361/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2025, proposto da

Barbara Violante, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra, Federica Silvestro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

Università degli Studi di Napoli L'Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Carmela Alfano, Marianna Mascolo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

a) Del D.D.G. n. 39 del 17.1.2025 con cui è stata approvata la graduatoria relativa alle procedure selettive, per titoli, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato inquadrato nell'area dei Collaboratori presso l'Ateneo, per la copertura di complessive 19 posizioni Area dei Funzionari (di cui

n.14 posizioni per il settore amministrativo gestionale, n. 3 posizioni per il settore tecnico-informatico e n. 2 posizioni per il settore delle biblioteche) mediante Progressione Economica Verticale;

b) del D.D.G. n. 113/2025 del 14.2.2025 di modifica del precedente D.D.G. n. 39/2025;

c) del bando D.D.G. n. 427 del 27.09.2024;

d) del D.D.G. n. 491 del 22.10.2024 con cui è stata disposta la proroga di 2 (due) giorni del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché la mail del 19.10.2024 di CINECA;

e) del D.D.G. n.514 del 05.11.2024 con il quale è stata nominata la Commissione valutatrice;

f) del D.D.G. n. 73 del 30.01.2025 con cui è stata parzialmente rettificata la graduatoria;

g) della nota prot.n.11672 del 11.2.2025 del Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Istituzionali e della nota prot. n. 12179 del 12.2.2025 con cui sono stati riconosciuti degli errori nell'assegnazione del punteggio, nonché tutte le ulteriori note comprese quelle di modifica del punteggio;

h) del DR 922 del 6.8.2024 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo;

i) degli atti di pianificazioni e programmazione delle assunzioni tramite progressione verticale;

l) di tutti gli atti successivi all'approvazione della graduatoria, comprensivi dell'immissione in servizio;

m) di tutti gli scorrimenti della graduatoria;

n) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad una collocazione in graduatoria utile all'assunzione, con ogni conseguente dovere in capo alla PA in ordine

all'assunzione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Napoli L'Orientale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, dichiarata dalla difesa di parte ricorrente nel corso della Camera di consiglio, come da relativo verbale;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e del tenore delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento si profila idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso risulta notificato soltanto a due controinteressati;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine, come richiesto, la notifica del ricorso per pubblici proclami ravvedendosi, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto del numero degli stessi (sprovvisti di PEC) che renderebbe particolarmente onerosa la notifica del ricorso nelle ridette forme ordinarie;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Università degli Studi di Napoli L'Orientale;

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente, inoltre:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito;

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) dispone gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 19 novembre 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO